

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

> Sito Internet: <u>campania.Ind.it</u> e-mail: <u>gst.campania@Ind.it</u>



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 12/GST del 30 novembre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale, nella riunione tenutasi in Napoli il 30 novembre 2021, ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 20/11/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 20/11/2021 FELICE SCANDONE - HERACLEA CALCIO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Heraclea; rilevato che, con la predetta impugnativa, la Società Heraclea ha censurato la regolarità della gara in epigrafe per aver la Società reclamata (Felice Scandone) inserito in distinta dodici giocatori di riserva in aggiunta agli undici titolari, in violazione del CU n. 295/A del 14.06.2021; detto comunicato prevede, infatti, che, "in deroga alle decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola n.3 del gioco del calcio" (limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della LND) le Società possono indicare un massimo di NOVE calciatori nella distinta di gara, in luogo dei SETTE previsti dalle vigenti disposizioni; pertanto, secondo la reclamante, la gara in epigrafe risulterebbe essere irregolare, avendo la Società Felice Scandone inserito in distinta DODICI riserve; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti, dunque, gli opportuni accertamenti, esaminato il referto di gara, è emerso che la Società Felice Scandone ha inserito in distinta DODICI riserve; nondimeno, deve rilevarsi come l'orientamento assunto di recente - in fattispecie analoga - dal Collegio di Garanzia dello Sport, I Sez., Pres. Mario Sanino, con la decisione n. 19/2018 deponga nel senso di non sanzionare con la perdita della gara detta fattispecie (accordando preferenza alla mera ripetizione della gara, come a breve si dirà) in assenza di specifica sanzione in tal senso prevista dall'ordinamento sportivo; infatti, Il Collegio di Garanzia ha avuto modo di affermare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819). Invero, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 10 (precedente art. 17 CGS) del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre"; ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al C.C., per il quale " le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; da tali principi, coerenti

con il sistema della giustizia sportiva, non v'è ragione di discostarsi, viepiù se si tiene presente che la stessa reclamante ha chiesto, in subordine, la ripetizione della gara P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n. 58 del 25 novembre 2021, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo relativamente alla domanda subordinata formulata dalla reclamante e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 21/11/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 21/11/2021 LMM MONTEMILETTO - BAIANO

Il sostituto giudice sportivo territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla Società Baiano con cui ha esposto di non aver potuto partecipare alla gara in epigrafe a causa di un'avaria del mezzo di trasporto su cui viaggiava la squadra; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esaminata la documentazione depositata dalla Società Baiano, consistente in una ricevuta del soccorso automobilistico, la stessa può ritenersi sufficiente (anche in mancanza di avverse contestazioni sul punto) ad integrare la sussistenza della causa di forza maggiore ex art. 53 NOIF che legittima la ripetizione della gara; P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al CU di questo C.R. Campania, n.58 del 25 novembre 2021 Pagina 594, DELIBERA, per i motivi innanzi esposti, di accogliere il reclamo e, per l'effetto, DISPONE la ripetizione della gara in epigrafe, demandando alla Segreteria del C.R. Campania gli adempimenti conseguenziali; dispone la restituzione del contributo d'accesso alla giustizia sportiva. Il sostituto giudice sportivo territoriale Avv. Marco Cardito

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale avv. Marco Cardito

Pubblicato in NAPOLI il 30 novembre 2021.

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente Carmine Zigarelli